

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI SUPPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER "MANUTENZIONE STRAORDINARIA AxTO VALLETTE COPERTURA E FACCIATE EDIFICIO PIAZZA EUGENIO MONTALE 10-12". IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO: EURO 23.655,26, AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 17,845%, I.V.A. 22% ESCLUSA. CO 4918 - CUP C18C21000020004 - CIG B6E58E4A79

SOMMARIO

PREMESSA	2
Art. 1 - Oggetto del contratto	3
Art. 2 - Norme particolari - clausole sociali e inclusione lavorativa	3
Art. 3 - Importo contrattuale	4
Art. 4 - Variazioni al progetto e al corrispettivo	4
Art. 5 - Termini di esecuzione, programma di esecuzione, penali e premio di accelerazione	4
Art. 6 - Oneri a carico dell'Appaltatore	4
Art. 7 - Contabilizzazione e liquidazione dei corrispettivi	5
Art. 8 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari	5
Art. 9 - Garanzie	5
Art. 10 - Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico	6
Art. 11 - Modalità e termini di collaudo	6
Art. 12 - Risoluzione e recesso	6
Art. 13 - Controversie	6
Art. 14 - Spese contrattuali	7
Art. 15 - Osservanza del Patto di Integrità delle Imprese	7
Art. 15 - Trattamento dei dati personali	7

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00000717 del 19/01/2026

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 13.vstd, AOO046-008.nd

DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO - C.F. e P.I. 00514490010- (in seguito denominato anche "Città"), ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente della Divisione Manutenzioni Edifici Comunali Arch. Eros Primo, domiciliato per la carica in Torino, Via IV Marzo 19, ed la signora Patrizia Candon, domiciliata a Paesana (Cn), Via Torino n.33, non in proprio ma in qualità di legale rappresentate, come risulta dal certificato camerale acquisito agli atti della Città, della Società ALPHA COSTRUZIONI - INGEGNERIA S.R.L., con sede in via Barge 20 – 12034 Paesana (Cn) C.F. e P.IVA: 10352850019, di seguito nel presente atto denominato anche Appaltatore, che agisce come impresa singola

PREMESSA

1. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e, in particolare, senza pretese di esaustività:
 - Il D.Lgs. 36/2023 e i relativi allegati così come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209;
 - Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con i relativi allegati;
 - Il Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000 per le parti ancora in vigore;
2. In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente Contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo l'operatore economico possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi.
3. Nel seguito si intende:
 - Codice: D.Lgs. 36/2023 – "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. e i relativi allegati, così come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209;
 - CSA: Capitolato Speciale d'Appalto;
 - CME: Computo Metrico Estimativo;
 - DURC: Documento unico di regolarità contributiva.
4. Il presente documento, redatto ai sensi del D.Lgs. 36/2023, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante e Impresa; esso integra le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Computo Metrico Estimativo, con prevalenza su queste in caso di contrasto.

Con la Deliberazione della Giunta Comunale Atto n. DEL 967 del 30/09/2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA AxTO VALLETTE COPERTURA E FACCIATE EDIFICIO PIAZZA EUGENIO MONTALE 10-12" CO 4918 - CUP C18C21000020004 ed i relativi documenti, e successivamente si è proceduto con le Determinazioni Dirigenziali ATTI nn. DD 7029 del 29/12/2021, DD 8973 del 30/12/2024, DD 2633 del 30/04/2025 e DD 2841 del 13/05/2025 ad indire la gara attraverso la piattaforma digitale della Città.

Con determinazione dirigenziale DD ATTO n.4331 del 18 luglio 2025 si è proceduto ad approvare l'aggiudicazione di cui all'art. 17, comma 5 del Codice, l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva con ridefinizione del quadro economico è stata confermata con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 5681 del 23/09/2025 , risultando effettuati con riscontro positivo i controlli a norma dell'art.71 D.P.R. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni, previste nel bando di gara.

I lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale in data 13 ottobre 2025 ai sensi dell'art.3, commi 2 e 8 dell'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023 con termine contrattuale di ultimazione stabilito entro il giorno 10 febbraio 2026.

- in esecuzione della determinazione dirigenziale Atto N. DD 8766 in data 19/12/2025, esecutiva dal 19/12/2025, di approvazione del progetto di lavori supplementari, affidamento delle opere e impegno della spesa mediante utilizzo del ribasso di gara del quadro economico dell'intervento; si conviene e si stipula quanto segue:

Tutto ciò premesso, le parti di cui sopra
CONVENGONO E STIPULANO

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. La CITTA' di TORINO, come sopra rappresentata, affida all'Appaltatore, l'esecuzione di lavori supplementari, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., rientranti nell'ambito dell'appalto in corso di esecuzione "Manutenzione Straordinaria Axto Vallette copertura e facciate edificio Piazza Eugenio Montale 10-12" CO 4918", principalmente finalizzate alla necessità di eliminare il degrado dell'intradosso del terrazzo, che si sono manifestate e rese necessarie nel corso dei lavori.
2. L'efficacia del contratto decorrerà dalla sua formale stipulazione ex art. 18 del Codice mediante sottoscrizione con firma digitale, fatto salvo i casi di esecuzione anticipata sulla scorta di quanto previsto dall'art. 17, commi 8 e 9, o nel caso di contratti sottosoglia, dall'art. 50, comma 6 del Codice.
3. Costituisce causa di nullità del presente contratto, con l'onere di restituzione di quanto ivi previsto, il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 53, c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Art. 2 – Norme particolari - clausole sociali e inclusione lavorativa

1. L'Impresa assuntrice, in persona di chi sopra, nell'accettare detto affidamento, si obbliga ad eseguirlo secondo le disposizioni della Città di Torino, alle medesime condizioni del contratto principale, come risulta dal progetto approvato con la citata determinazione dirigenziale Atto N. DD 8766, nonché sotto l'esatta osservanza delle norme e delle condizioni tutte contenute e richiamate nei citati provvedimenti (Deliberazione della Giunta Comunale Atto n. DEL 967 del 30/09/2021 e Determinazioni Dirigenziali ATTI nn. DD 7029 del 29/12/2021, DD 8973 del 30/12/2024, DD 2633 del 30/04/2025 e DD 2841 del 13/05/2025), nel capitolato speciale d'appalto e relativo schema di contratto, precedentemente approvati, che l'Impresa stessa dichiara di ben conoscere e le cui condizioni accetta e qui specificatamente approva, ai sensi anche dell'art. 1341 del Codice Civile.
2. Nel caso in cui l'aggiudicatario occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Aggiudicatario stesso è obbligato a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipula del presente contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

3. Il medesimo aggiudicatario è altresì tenuto a consegnare alla stazione appaltante, sempre entro sei mesi dalla stipula del presente contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.
4. La violazione di cui ai commi 1 e 2 determina l'applicazione delle penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, secondo quanto indicato nel successivo art. 5. La violazione di cui al comma 1 determina altresì l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi a ulteriori procedure di affidamento.

Art. 3 - Importo contrattuale

1. L'importo netto delle opere supplementari, derivante dal ribasso del 17,845%, è di euro 23.245,30 per opere a misura soggette a ribasso ed euro 409,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di euro 23.655,26 oltre I.V.A. 22%. L'importo del contratto aggiuntivo è stato valutato con riferimento al Prezzario della Regione Piemonte per Opere e Lavori Pubblici – Edizione 2024 di cui al contratto principale.

Art. 4 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Al contratto d'appalto si applicano le clausole di revisione prezzi di cui all'art. 60 del Codice e secondo i contenuti dell'allegato II.2-bis al Codice. Al di fuori di quanto previsto dal presente articolo, i prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l'art. 1664 comma 1 del Codice Civile fatto salvo quanto espressamente previsto all'art. 3 del CSA.
2. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non nel rispetto di quanto previsto dall'art.120 del Codice; sulla materia si richiamano le specifiche disposizioni di cui all'art.16 del CSA.

Art. 5 - Termini di esecuzione, programma di esecuzione, penali e premio di accelerazione

1. L'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto non determina l'assegnazione di proroghe, tali giorni rientrano nei tempi complessivi dell'appalto principale, e non danno luogo a modifiche sul termine di ultimazione già fissato con detto appalto. Per quanto riguarda modalità, termini di esecuzione, penali e premio di accelerazione, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 7-8-9-10 del CSA e del programma dei lavori.

Art. 6 - Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e quant'altro richiamato dal presente atto, nonché di quanto più specificamente indicato dall'art. 11 del CSA.

Art. 7 - Contabilizzazione e liquidazione dei corrispettivi

1. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle disposizioni di cui all'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e secondo le specifiche modalità indicate agli artt. 13-14 e 17 del CSA di

cui all'appalto principale. Gli importi delle opere supplementari determinano un aumento complessivo dell'importo dell'appalto e seguono le modalità di liquidazione dello stesso.

Art. 8 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara (CIG: **B6E58E4A79**) attribuito dall'ANAC e il codice (CUP: **C18C21000020004**), Codice Unico di Progetto relativo all'investimento pubblico.
3. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
4. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 9 – Garanzie

1. A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto l'Appaltatore ha presentato la garanzia definitiva di Euro 8.000,00 mediante garanzia fideiussoria Appendice n. 1 a polizza n. 2190566, rilasciata il 13.01.2026 da REVO INSURANCE S.P.A., ai sensi dell'art. 31 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti.

Art. 10 - Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico

1. E' consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara, nel rispetto delle disposizioni del bando e del disciplinare di gara e della normativa vigente. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza

delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 119 del Codice. Sulla materia trovano altresì applicazione i disposti di cui all'art. 26 del CSA.

2. Qualora nel disciplinare sia indicato anche il contratto collettivo di lavoro applicabile alle lavorazioni secondarie (art. 11, c. 2 bis, D. lgs. n. 36/2023), il subappaltatore, per le lavorazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare tale contratto collettivo di lavoro, ovvero un differente contratto collettivo che garantisca le stesse tutele economiche e normative.
Nei casi di cui sopra dovrà essere attestata l'equivalenza delle tutele con le modalità indicate all'art. 22 del disciplinare.
3. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolare condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.
4. E' vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, comma 1 lett. d) n. 2 del Codice ed art. 27 del CSA. E' ammessa la cessione dei crediti nei soli casi e con le modalità disciplinate all'art. 120, comma 12 del Codice e dell'art. 27 del CSA.
5. L'operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Città ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.
6. I subappaltatori, ai sensi dell'art. 119, comma 20 del Codice, possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati di esecuzione lavori relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite. I predetti certificati possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori.

Art. 11 - Modalità e termini di collaudo

1. I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le norme dell'art. 116 e dell'all. II.14 del Codice; si applicano altresì le specifiche disposizioni di cui all'art. 22 del CSA.

Art. 12 - Risoluzione e recesso

1. La Città procede con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con le modalità di cui all'art. 122 del Codice, come meglio specificato all'art. 23 del CSA.
2. E' altresì fatto salvo il diritto di recesso della Città ai sensi degli artt. 1671 C.C. e 123 del Codice, nonché negli altri casi specificati dall'art. 23 del CSA, compresi i diritti di risoluzione/recesso esercitabili dall'Appaltatore ed ivi contemplati.

Art. 13 - Controversie

1. La Città, per gli appalti sotto soglia UE, non intende avvalersi del Collegio Consultivo Tecnico.
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del Codice, saranno devolute al competente Foro di Torino. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art. 213 del Codice.

3. Non è applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i. Sulla materia trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'art. 24 del CSA.

Art. 14 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto, nonché le imposte, le tasse e gli eventuali tributi speciali relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell'operatore economico contraente e s'intendono assolte secondo la normativa vigente.

Art. 15 - Osservanza del Patto di Integrità delle Imprese

1. L'appaltatore dichiara di conoscere, accettare ed impegnarsi a rispettare il Patto di Integrità delle Imprese, reperibile al link <http://bandi.comune.torino.it/informazioni/patto-integrita> ed il Codice di Comportamento della Città, reperibile al link <http://bandi.comune.torino.it/informazioni/codice-comportamento>, fatte salve le modifiche introdotte dal Codice.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'appalto in oggetto e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 19 e del D.Lgs.2018 n.1016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente contratto.
2. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopracitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città nr. 387 del 10/06/2019.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto:

Art. 2 - Norme particolari - clausole sociali e inclusione lavorativa, Art. 3 - Importo contrattuale, Art. 4 - Variazioni al progetto e al corrispettivo, Art. 5 - Termini di esecuzione, programma di esecuzione, penali e premio di accelerazione, Art. 6 - Oneri a carico dell'Appaltatore, Art. 7 - Contabilizzazione e liquidazione dei corrispettivi, Art. 8 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 9 - Garanzie, Art. 10 - Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico, Art. 11 - Modalità e termini di collaudo, Art. 12 - Risoluzione e recesso, Art. 13 - Controversie, Art. 14 - Spese contrattuali, Art. 15 - Osservanza del Patto di Integrità delle Imprese

Ai fini del presente contratto l'Imposta di bollo è stata assolta dall'aggiudicatario ex art.3 DPR 642/1972, secondo le modalità e gli importi indicati dall'All. I.4 del Codice, che prevedono l'esenzione dell'imposta per contratti di importo inferiore ai 40.000 euro, Art. 1 comma 2 All.I.4.

L'APPALTATORE

Alpha Costruzioni s.r.l.

Sig.ra Patrizia Candon

Firmato digitalmente da:

Candon Patrizia

Firmato il 15/01/2026 11:00

Seriale Certificato: 5333078

Valido dal 07/01/2026 al 07/01/2029

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



IL DIRIGENTE

Arch Eros Primo



Firmato digitalmente da:

EROS PRIMO